

N. R.G. 80442/2010



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO**

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

Marianna Galioto
Angelo Mambriani
Guido vannicelli

Presidente estensore
Giudice
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **80442/2010** promossa da:

[Redacted area]

ATTORE/I

CONTRO

[Redacted area]

CONVENUTO/I

TERZO CHIAMATO

[Redacted area]

INTERVENUTI

CONCLUSIONI

Le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

pagina 1 di 12

Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722

CONCLUSIONI PER L'ATTORE

L'esponente contesta tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla controparte nella comparsa di costituzione e risposta e chiede che il Tribunale adito accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale di Milano rigettate tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni avversarie, previe le pronunce e le declaratorie tutte, anche incidentali, meglio viste, previo accertamento della responsabilità, condannare la parte convenuta per i rispettivi titoli di responsabilità a risarcire i danni tutti subiti/subendi dall'esponente, nessuno escluso per quanto indicato *supra ed infra*. Detti danni dovranno essere liquidati per il Sig. in € 76.712,00 per danno emergente oltre agli interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data di acquisto delle azioni fino all'effettivo soddisfo fatti salvi ulteriori incrementi valutati in corso di giudizio o nella somma diversa meglio vista dal Giudice adito secondo equità oltre al lucro cessante da determinare anch'esso in via equitativa con tutti i provvedimenti necessari e/o conseguenti e/o opportuni nonché con la vittoria delle spese di lite.

CONCLUSIONI PER BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così giudicare:

- con riferimento alla domanda proposta dal sig. _____, **(i)** in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dall'attore per carenza di legittimazione passiva del _____; **(ii)** in subordine, dichiarare la nullità dell'atto di citazione *ex art.* 164, quarto comma, cod. proc. civ.; **(iii)** in ulteriore subordine, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere _____ da ogni avversaria pretesa; - con riferimento all'intervento dei signori _____

e
di _____ S.a.s., in persona del legale rappresentante, **(i)** in via pregiudiziale, dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dai terzi intervenuti per carenza di legittimazione passiva del _____; **(ii)** in subordine, dichiarare la nullità degli atti di intervento *ex art.* 164, quarto comma, cod. proc. civ.; **(iii)** in ulteriore subordine, rigettare tutte le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, assolvere _____ da ogni avversaria pretesa; - in ogni caso, condannare l'attore e gli intervenuti al risarcimento dei danni per lite temeraria, *ex art.* 96 cod. proc. civ., nonché alla rifusione a favore della convenuta delle spese processuali, oltre al rimborso forfetario spese generali e al 4% Cassa Avvocati.

CONCLUSIONI PER GLI INTERVENUTI

Sentenza n. 2826/2015 pubbl. il 03/03/2015

RG n. 80442/2010

Gli esponenti contestano tutto quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla controparte nella comparsa di costituzione e risposta e chiede che il Tribunale adito accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia al Tribunale di Milano rigettate tutte le eccezioni, deduzioni e produzioni avversarie, previe le pronunce e le declaratorie tutte, anche incidentali, meglio viste, previo accertamento della responsabilità, condannare la parte convenuta per i rispettivi titoli di responsabilità a risarcire i danni tutti subiti/subendi dagli esponenti, nessuno escluso per quanto indicato *supra ed infra*. Detti danni dovranno essere liquidati per il Sig. in € 880.655,00, per la Sig.ra

in € 38.917,00, per il Sig. in € 176.245,00,
per il Sig. l'importo di € 502.350,00, per il Sig. in €
414.200,00, per la sas in € 188.060,00, per il Sig. in €
80.113,00, per il Sig. in € 72.158,00 e per la Sig.ra in €
13.681,50 per danno emergente oltre agli interessi e rivalutazione monetaria maturati dalla data di acquisto delle azioni fino all'effettivo soddisfo fatti salvi ulteriori incrementi valutati in corso di giudizio o nella somma diversa meglio vista dal Giudice adito secondo equità oltre al lucro cessante da determinare anch'esso in via equitativa con tutti i provvedimenti necessari e/o conseguenti e/o opportuni nonché con la vittoria delle spese di lite.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l'azione di risarcimento del danno proposto da
- a cui si sono aggiunti nove intervenuti - nei confronti della convenuta
¹, pregiudizio asseritamente derivato
dall'acquisto e dalla conservazione di ² sulla base di una carente e decettiva
informazione al mercato, derivata dalle false informazioni riguardanti la
² di cui ³ possedeva una significativa
partecipazione.

In particolare, l'attore e gli intervenuti⁴ hanno esposto:

- che la ⁵ approvò il progetto di fusione con ⁶ mediante
la costituzione di una nuova società denominata ()
- che in data venne costituito il dalla fusione tra
e ; la società convenuta acquisiva quindi la partecipazione in
nella percentuale del 30% già posseduta da , ed aveva acquisito anche
i crediti maturati da verso la predetta per dieci miliardi di euro;

¹ di seguito più semplicemente .

² più avanti, per brevità, o .

³ di seguito solo .

⁴ denominati tutti in seguito semplicemente come attori, in ragione della loro posizione sostanziale.

⁵ d'ora in avanti .

⁶

Sentenza n. 2826/2015 pubbl. il 03/03/2015

RG n. 80442/2010

- che al momento della fusione fu assegnata una azione di _____ per ogni azione _____ e 0,43 azioni _____ per ogni azione _____ ;
- che gli attori avevano acquistato i warrant emessi dalla convenuta ad un prezzo del tutto falsato dagli inventieri dati di bilancio che recepivano le false informazioni date al mercato da _____ ;
- che i warrant hanno subito un notevole deprezzamento del valore di mercato sia a cagione dell'omessa comunicazione della problematicità dei crediti del _____ nei confronti di _____ , sia per effetto dell'influenza negativa, nella valutazione del *warrant*, del caso _____ ;
- che il risarcimento del danno va commisurato al pieno ripristino del patrimonio per equivalente nella situazione precedente la lesione subita, corrispondente a quello dell'intero investimento effettuato dall'attore, detratte le somme recuperate in sede di vendita dei medesimi titoli.

In altre parole, gli attori hanno sostenuto di avere acquistato i _____ a prezzo 'gonfiato', e dunque non rispondente al valore effettivo del diritto, a cagione delle false comunicazioni sociali emesse dall'istituto di credito dal deposito del bilancio al 31.12.2006 in avanti. Essi hanno infatti dedotto di avere eseguito una pluralità di acquisti di *warrant*, "*dopo avere letto e studiato i documenti pubblicati dalla _____*", e dolendosi in particolare che le false comunicazioni sociali "*hanno avuto la conseguenza di alterare il regolare andamento del mercato azionario e dei _____*".

La convenuta si è ritualmente costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, contestando nel merito ogni argomento dedotto dagli attori a sostegno delle rispettive pretese.

Gli attori hanno a più riprese svolto, nei propri scritti difensivi, ampi riferimenti di rinvio a distinte vicende processuali che a vario titolo hanno coinvolto la convenuta Italease, anche con grande risalto di cronaca. A tal proposito non è fuori luogo precisare fin da ora che il giudizio che ci occupa riveste carattere di totale autonomia rispetto a ogni altra vicenda processuale che presenti tratti analoghi o addirittura comuni, data l'esistenza dei limiti del giudicato (art. 2909 cc) e delle preclusioni ex artt. 648-654 cpp, sicché gli atti giudiziari privi di efficacia di giudicato possono qui rilevare solo per il carattere persuasivo delle argomentazioni ivi contenute secondo il principio di libero convincimento del giudice, e senza che da quegli atti possa automaticamente dedursi l'accertamento di qualsivoglia fatto storico in senso vincolante in questa sede, e, comunque, con l'ulteriore limite delle allegazioni e delle prove concretamente proposte in causa nell'ambito di questo giudizio.

Si esaminano di seguito le questioni poste dalle parti e rilevanti per la decisione.

* Non ricorre la lamentata **nullità della citazione** per indeterminatezza della *causa petendi*.

Sentenza n. 2826/2015 pubbl. il 03/03/2015

RG n. 80442/2010

Sia pure sinteticamente, le parti attrici hanno dedotto i fatti costitutivi della domanda risarcitoria, consistenti nell'acquisto e conservazione dei warrant dopo la diffusione di false comunicazioni sociali sulla consistenza patrimoniale della convenuta, derivante dalla sua partecipazione nella , che a propria volta aveva fornito al mercato false informazioni, a decorrere dal bilancio al 31.12.2006 (depositato il 16 aprile 2007). La doglianza della parte convenuta sembra in verità risolversi nella deduzione della mera inconsistenza della tesi avversaria già secondo le sue stesse argomentazioni. Non può essere pronunciata dunque la nullità della citazione anche in ragione del principio di raggiungimento dello scopo ex art. 156 cpc, tenuto conto dell'ampia difesa svolta dalla parte convenuta nei propri scritti difensivi, a dimostrazione dell'idoneità della citazione ad individuare il *thema decidendum* e a permettere l'effettività del contraddittorio.

* Si deve poi sottolineare che nel caso di specie ricorre la **legittimazione passiva** processuale della convenuta in relazione alla azione intrapresa, stante il riferimento, contenuto in citazione, alle disposizioni di cui agli artt. 2043 e 2395 cc, che attengono alla responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati direttamente al patrimonio del socio o del terzo.

Anzitutto, il pregiudizio prospettato dagli attori va qualificato infatti come "danno diretto" perché incide sul patrimonio di ciascuno degli investitori i quali, agendo in qualità non già di soci, ma di terzi estranei a , sostengono di avere acquistato i warrant a un prezzo sovradimensionato in conseguenza di false comunicazioni diffuse sul mercato dallo stesso , e di averlo conservato in ragione di dette informazioni decettive.

Quanto invece al merito vero e proprio delle contestazioni di "falso" proposte in causa, queste attengono a due distinti profili delle comunicazioni diffuse dal Banco Popolare, che ha recepito le falsità delle comunicazioni di Italease, nell'arco di tempo sopra individuato, e dunque:

- da un lato alla diffusa operatività in "**derivati complessi**",
- dall'altro alle peculiari modalità di gestione di **operazioni di leasing** con un numero ristretto di clienti⁷,

in entrambi i casi per importi e con assunzione di rischi di notevole rilievo per la società operante, e, come tale, di significativa potenziale incidenza sulla quotazione di mercato della stessa, e della società convenuta quale controllante.

Ricorre poi in astratto l'"ingiustizia" del danno, così come dedotto, rilevante ex art 2043 cc quale lesione "*all'integrità del proprio patrimonio e più specificamente al diritto di determinarsi liberamente nello svolgimento dell'attività negoziale relativa al patrimonio, costituzionalmente garantito entro i limiti di cui all'art. 41 Cost.*" (si vedano, per quanto attiene ai profili di responsabilità di un soggetto terzo in posizione "qualificata", Cass. n. 2765 del 1983; n. 5659 del 1998 e n. 10492 del

⁷ questa seconda censura riguarda gli intervenuti, ma non anche l'attore

Sentenza n. 2826/2015 pubbl. il 03/03/2015

RG n. 80442/2010

2001 in materia bancaria; ed inoltre Cass. n. 3132 del 2001 in tema di responsabilità della CONSOB, con costruzione destinata a *trovare ampia e naturale sede di applicazione, come evidenziato in dottrina, proprio "in favore di soggetti che si rivolgano ad un mercato regolamentato, necessariamente oggetto di maggiore tutela derivante dal sistema pubblicistico imposto dall'ordinamento costituzionale e comunitario per favorire la trasformazione del risparmio in investimento"*).

Neppure risulta contestato il presupposto di fatto da cui muovono gli attori, quale rappresentato dall'effettivo acquisto di warrant e dalla conservazione degli stessi in portafoglio almeno nei tempi risultanti dalla documentazione in atti (come da sintetico riassunto di cui alle pagg. 24-27 della memoria conclusionale di parte attrice).

Neppure può essere messa seriamente in discussione – in astratto - l'assoluta **illegittimità di un siffatto comportamento**, pienamente idoneo ad occultare un intero settore delle attività dell'odierna convenuta, e ciò in aperta violazione, quanto meno, dei peculiari obblighi informativi espressamente previsti ex art. 2427 bis cc sia al mercato che alle autorità di controllo, secondo finalità indiscutibilmente perseguita in maniera intenzionale, con l'ovvia possibilità di un'indebita incidenza di tale condotta, dolosamente omissiva, sulle autonome determinazioni dell'intera platea dei possibili destinatari delle relative comunicazioni ufficiali (in tal senso v. Trib. Milano sent. n. 9544 del 2010, anche con riferimento alla precedente sent. 5796 del 2009 dichiarativa della nullità del bilancio di Banca Italease al 31.12.2006).

Ciò posto, la prima questione da risolvere in punto di stretto fatto concerne in senso assorbente la consapevolezza in capo alla socia della dissennata

gestione di derivati e *leasing* operata da nei termini indicati dagli attori.

Reputa il Tribunale che detto nodo decisorio della controversia debba passare il vaglio della preliminare eccezione sollevata sul punto dalla società convenuta, la quale ha lamentato che gli attori vorrebbero far derivare la consapevolezza delle criticità emerse in in capo ai soggetti tenuti alle comunicazioni sociali in nome del ; dalla mera compresenza di un amministratore nei CdA dell'una e dell'altra banca.

Fin dagli atti introduttivi del giudizio, gli attori hanno sostenuto che gli amministratori nel corso del 2007 e del 2008, avrebbero omesso di comunicare al mercato le problematiche derivanti dai crediti che , poi diventata , vantava nei confronti della , nonché delle criticità in tema di derivati e *leasing*, e di cui l'amministratore comune avrebbe dovuto avere certamente cognizione⁸.

Gli attori hanno reiteratamente insistito nel rappresentare che lo stesso soggetto aveva ricoperto dal 2006 le cariche:

- di amministratore delegato della ;

⁸ cfr. citaz., pag. 9.

Sentenza n. 2826/2015 pubbl. il 03/03/2015

RG n. 80442/2010

- di vice Presidente e membro del comitato esecutivo di Banca , al cui interno figurava l'amministratore delegato che poi ebbe a dimettersi non appena emersero gli illeciti in materia di derivati,

- di vice Presidente di Banca che aveva procurato i contratti derivati a , ed aveva comunque esercitato ruolo predominante nella gestione di , come testimonierebbero i contenuti di alcune intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito delle indagini penali.

In sintesi, pare che gli attori intendano far discendere la consapevolezza del disastro finanziario di Italease in capo all'organo gestorio del , automaticamente dalla circostanza, ora ricordata, della compresenza di un amministratore in entrambi i CdA. In altri termini, detto amministratore, per ciò solo, avrebbe dovuto essere a conoscenza della illecita gestione di derivati e leasing in seno a .

Ebbene, il Tribunale reputa che in tema di responsabilità degli amministratori la riforma del diritto societario abbia eliminato ogni sorta di presunzione di omesso controllo che si poteva far derivare del regime precedente, che dava luogo, si sosteneva, a una sorta di responsabilità oggettiva.

Risulta dagli atti che la rivelazione dell'illecita gestione relativa ai contratti derivati è stata iniziata da nel maggio 2007, e che tale gestione era riconducibile all'attività dell'amministratore delegato, che si è repentinamente dimesso ed è stato poco dopo raggiunto da un provvedimento restrittivo della libertà personale con vasto eco di stampa.

Deve darsi atto che gli attori non hanno allegato, e conseguentemente non hanno idoneamente dimostrato, specifiche circostanze da cui desumere che l'amministratore compresente abbia avuto consapevolezza dell'illecita gestione dell'amministratore delegato, al tempo in cui sarebbero state emesse le comunicazioni di e di che si assumono decettive.

In proposito, deve anzitutto rilevarsi che gli attori non hanno neppure delineato il perimetro delle deleghe che il consiglio di amministrazione di Italease aveva conferito al comitato esecutivo ai sensi dell'art. 25 dello Statuto in atti, né quelle rilasciate all'amministratore delegato.

Neppure sono stati indicati i segnali di allarme che i componenti del comitato esecutivo avrebbero dovuto cogliere riguardo all'operato dell'amministratore delegato che ha rassegnato le dimissioni ed in seguito è stato sottoposto a provvedimento di custodia cautelare.

Secondo la dottrina prevalente, e condivisibile, la riforma del diritto societario ha infatti inciso – restringendola – l'area della responsabilità degli amministratori privi di deleghe, o comunque non partecipi di condotte dolose di *mala gestio*. Il nuovo sistema ha sostituito al dovere di vigilare sul generale andamento della gestione contenuto nel vecchio testo, il dovere di agire in modo informato, e "*di valutare*

Sentenza n. 2826/2015 pubbl. il 03/03/2015

RG n. 80442/2010

l'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile della società" e ciò sulla base delle informazioni ricevute dai delegati.

Si sosteneva, nel precedente sistema, che la vigilanza sull'andamento della gestione implicasse un costante monitoraggio tale da implicare, nell'interpretazione giurisprudenziale invalsa anche in sede penale, quella che la dottrina più critica considerava una sorta di responsabilità oggettiva. La nuova formulazione è stata salutata come più aderente alla realtà concreta della composizione dei consigli di amministrazione, che vede alcuni amministratori dedicati direttamente nelle operazioni gestorie, ed altri che invece intervengono per le scelte di carattere più generale, o addirittura di carattere altamente strategico.

L'art. 2392, comma 2, c.c., quale modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003, sancisce che gli amministratori, fermo restando il potere di impartire direttive al delegato e di avocare a sé operazioni rientranti nella delega (come previsto dall'art. 2381 c.c., comma 3), sono solidalmente responsabili se, essendo al corrente di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.

Per effetto della disposizione di cui all'art. 2392, comma 2, c.c., nella formulazione attuale, è stato dunque rimosso "l'obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione", sostituendolo con il dovere di "agire informato", atteso il potere/dovere di ciascun amministratore di chiedere e di ottenere informazioni. La posizione di garanzia e l'obbligo di intervento del consigliere postulano la conoscibilità dell'evento nella sua portata pregiudizievole per la società e l'inerzia rispetto ad iniziative volte ad impedirlo.

La rappresentazione eventuale dell'evento o la conoscibilità di esso secondo le specifiche competenze devono emergere, al di là ed anche in contrasto con le informazioni date dall'amministratore operante, da segnali perspicui, peculiari nonché anomali.

Tali principi sembra debbano valere non solo nell'ambito dei rapporti tra amministratori con deleghe e privi di deleghe, ma anche riguardo al rapporto tra l'amministratore che ha direttamente compiuto le operazioni vietate, e gli altri amministratori pure componenti del comitato esecutivo, e ciò in ragione del profilo individualizzante che oggi connota la responsabilità dell'organo gestorio.

Nella questione che ci occupa, non sono state prospettate né dimostrate circostanze da cui ricavare la conoscenza dell'illecita gestione in Italease, o quantomeno l'omissione colpevole della percezione di detta gestione pure a fronte di specifici segnali di allarme, idonei a palesare criticità da esaminare, delineare, e quindi comunicare doverosamente al mercato.

Si rivelano poi di carattere generico, e non utile ai fini della puntuale dimostrazione qui necessaria, il rinvio ai contenuti degli stralci tratti dalle intercettazioni telefoniche esperite nell'ambito delle indagini penali, che indicherebbero

Sentenza n. 2826/2015 pubbl. il 03/03/2015

RG n. 80442/2010

nell'amministratore compresente colui che esercitava predominio sulle operazioni in derivati in ambito .

Non pare fuori luogo un'ultima notazione in tema di emersione della illecita gestione Italease nel settore dei leasing stipulati con una ristretta platea di contraenti.

Gli attori hanno infatti sottolineato che anche l'amministratore compresente ha rassegnato le dimissioni nel dicembre 2008, ossia poco prima delle comunicazioni Italease del marzo 2009 che avrebbero disvelato l'illecita gestione relativa ai *leasing* immobiliari.

Deve constatarsi che già a livello di formale contestazione, gli attori non hanno indicato specifiche operazioni che sarebbero state gestite da Italease secondo le anomale modalità così denunciate. Gli attori fanno piuttosto riferimento ad un elemento di sintesi relativo al maturare di consistenti perdite su crediti proprio in relazione ad operazioni di *leasing* con un numero ristretto di controparti, quali emerse per la prima volta nel comunicato stampa 13.3.2009 di , relativo allo stato dei crediti al 31.12.2008. Dette perdite – sostengono gli attori - sono risultate, poi, puntualmente confermate, secondo esiti anzi ancora più gravi, nei successivi documenti di bilancio, con valenza confessoria nel ricordato comunicato 13.3.2009, e nell'accordo transattivo raggiunto dalla società con l'Agenzia delle Entrate, in ordine a operazioni immobiliari eseguite in epoca precedente l'estate 2007.

Il Collegio non può condividere una simile prospettazione, che del resto è stata fermamente contestata dalla parte convenuta.

Quanto alla richiamata comunicazione 13.3.2009, va constatato che tale documento non fa alcuna menzione di pratiche gestionali "anomale" e, in realtà, neppure riconosce la possibilità di spostare indietro nel tempo l'origine delle perdite dichiarate in quell'occasione. Dette perdite sono invece espressamente ricondotte a un pesante aggravamento della crisi economica "*dalla fine di novembre 2008*". La crisi avrebbe "*acuito ed accelerato quel fenomeno, che cominciava in parte ad essere evidente già nelle risultanze contabili al 30.9.2008, di deterioramento del portafoglio crediti del Gruppo...*", caratterizzato dalla presenza di grandi esposizioni collegate ad operazioni perfezionate ante giugno 2007 e riconducibili al settore immobiliare, così che, prosegue il menzionato documento, "*a partire da fine novembre 2008, tenendo anche conto delle più rilevanti evidenze di deterioramento palesatesi nei primi mesi del 2009, una parte consistente e particolarmente concentrata di crediti ha superato la soglia che determina l'ingresso nell'aggregato dei crediti deteriorati*".

Ebbene, una piana ed integrale lettura del testo induce ad escludere che il mero riferimento proposto ad operazioni immobiliari "*perfezionate ante 2007*" implichi un aperto riconoscimento di una preesistente e già manifestata situazione di sofferenza sui crediti. Neppure si può fondatamente sostenere che sussista un qualsivoglia automatismo in tal senso.

pagina 9 di 12

Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722

Sentenza n. 2826/2015 pubbl. il 03/03/2015

RG n. 80442/2010

Ancora, non pare possibile attribuire portata confessoria all'accordo transattivo raggiunto nei primi mesi del 2011 tra il gruppo e l'Agenzia delle Entrate, come pure sostengono gli attori, e ciò per due ordini di motivi:

- anzitutto, non risulta dagli atti di causa l'esatto oggetto dell'accordo raggiunto e dunque la sua rilevanza per la decisione che ci occupa; ed infatti, gli attori richiamano comunicazioni sociali di Italease, in cui si dà atto della intervenuta notifica di un processo verbale di constatazione a seguito di attività istruttoria svolta su operazioni di leasing immobiliare poste in essere negli anni tra il 2005 e il 2007 e comprendente altresì un rilievo di minore entità in relazione ad operazioni di leasing mobiliare. Il comunicato in parola, da un lato dà atto di un ambito temporalmente molto più ampio dell'accordo raggiunto (2001-2009), dall'altro riferisce della persistente pendenza di vertenze per circa novanta milioni di euro escluse dall'intervenuta definizione stragiudiziale;
- in ogni caso si deve necessariamente ricordare come la stipula di un negozio transattivo non implichi affatto il riconoscimento di avverse pretese.

Escluso così l'assunto di un aperto riconoscimento degli illeciti denunciati, le parti attrici affidano la prova delle proprie deduzioni essenzialmente a:

- notizie di stampa
- decreto GIP 3.10.2012 di rinvio a giudizio di una pluralità di cessati amministratori in relazione ad asserita falsità del bilancio semestrale consolidato al 30.6.08 per quanto attiene in particolare proprio alla valutazione dei crediti relativi al comparto leasing (appaiono invece semplicemente non pertinenti rispetto alla questione in esame gli ulteriori provvedimenti emessi da giudici penali prodotti dalla parte)
- provvedimento sanzionatorio emesso da BANCA D'ITALIA in data 10.2.10 nei confronti di diversi amministratori in relazione ad attività svolta nel corso dell'esercizio 2008.

Esaminando detta documentazione, qui è appena il caso di rilevare, innanzitutto, l'impossibilità di attribuire qualsivoglia valenza di positivo accertamento di fatti storici a semplici notizie di stampa, dovendosi considerare questione evidentemente del tutto diversa quella della eventuale risonanza pubblica del resoconto giornalistico. In tal senso si ritiene di dover escludere in radice la possibilità di utilizzare gli articoli di stampa prodotti in atti come elementi di prova dei fatti in essi narrati.

Parimenti da escludere in radice, alla luce dei generali principi in tema di "giudicato" richiamati in premessa, la possibilità di attribuire qualunque valenza probatoria al provvedimento di rinvio a giudizio invocato da parte attrice, trattandosi di atto che vale solo ad attestare la valutazione soggettiva del giudice precedente circa la necessità di sottoporre ad un ordinario contraddittorio processuale opposte tesi di accusa e di difesa e che come tale neppure implica alcun giudizio prognostico circa

pagina 10 di 12

Firmato Da: MARIANNA GALLIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722

Sentenza n. 2826/2015 pubbl. il 03/03/2015

RG n. 80442/2010

l'esito conclusivo dell'instaurando giudizio. Deve conseguentemente escludersi pertanto, in diritto, che il fatto storico dell'intervenuto rinvio a giudizio possa di per sé valere quale elemento di presunzione probatoria.

Certamente più delicata la questione relativa al provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d'Italia, per la diversa pregnanza dell'intervento e per l'obiettivo autorevolezza della autorità intervenuta, ferma restando peraltro l'impossibilità di applicare automaticamente nel presente giudizio le conclusioni di merito raggiunte nel provvedimento amministrativo, che, tra l'altro, non ha affatto visto la diretta partecipazione della Banca convenuta. Il documento della Banca d'Italia, per la parte che qui interessa, individua (v. pagg 12-13) come più antico elemento di contestazione *"le riprese di valore sul gruppo ... l'elevato rischio connesso alle vicende giudiziarie del sig ..."* nel bilancio 2007, peraltro approvato, e dunque fonte di conoscenza ed eventualmente di inganno per i terzi, solo nella successiva primavera 2008; ancora all'aprile 2008 risalgono le irregolarità riscontrate al punto 2 del documento, mentre le più specifiche e gravi contestazioni dell'ente in tema di occultamento di rischi e/o perdite riguardano in realtà la trimestrale 9/08, approvata e pubblicata nel novembre 2008.

Al riguardo si deve peraltro osservare che gli attori hanno depositato in atti soltanto il provvedimento conclusivo della relativa procedura amministrativa, di per sé evidentemente inidoneo a valere come prova dei fatti asseritamente accertati, tanto più che si tratta di provvedimento assunto nei confronti di singoli amministratori all'esito di procedura cui la società Italease e la socia sono rimaste formalmente estranee, e non hanno invece prodotto la documentazione (in primo luogo la relazione ispettiva) sulla cui base il provvedimento è stato assunto, così che nel presente giudizio risulta in realtà preclusa ogni possibilità di effettivo contraddittorio e dunque anche di autonoma delibazione da parte del Collegio in ordine alle conclusioni cui è infine pervenuta BANCA D'ITALIA.

Va precisato che gli attori, dopo la scadenza dei termini per il deposito degli scritti finali, hanno formulato istanza di rimessione in termini per essere autorizzati depositare la relazione ispettiva della Banca d'Italia sulla base della quale è stato emesso il provvedimento sanzionatorio ora ricordato. Le parti attrici hanno dedotto di essersi trovate nell'impossibilità di produrre tale documento, di cui sarebbero venute in possesso a seguito della sentenza penale emessa dal Tribunale in data 27 febbraio 2014⁹. L'istanza appare inaccoglibile secondo il parere del Collegio, e dunque inidonea a fondare un provvedimento di rimessione della causa sul ruolo per l'instaurazione del contraddittorio, sul punto, con la parte convenuta. Il documento in parola è infatti venuto ad esistenza in tempo molto antecedente alla maturazione delle preclusioni istruttorie e la parte attrice non ha in alcun modo dato

⁹ L'istanza è stata depositata a seguito della pronuncia di sentenze emesse a conclusione di altri procedimenti vertenti tra Banca ed altri investitori.

Sentenza n. 2826/2015 pubbl. il 03/03/2015

RG n. 80442/2010

idonea dimostrazione della impossibilità di procurarsi tempestivamente il documento in parola.

Ben comprensibile in tal senso, tenuto conto che qui si discute di rischi e di perdite su operazioni immobiliari intraprese dalla “precedente gestione” e dunque prima dell’estate 2007, il sospetto di anomalie che già in precedenza avrebbero dovuto essere oggetto di comunicazioni al mercato, e che, in ipotesi, avrebbero anche potuto determinare variazioni nel valore di mercato dei titoli. Si verte tuttavia in ambito di mere ipotesi, che avrebbero dovuto trovare in corso di giudizio puntuale riscontro in adeguati e specifici elementi di prova da sottoporre alla necessaria deliberazione del Tribunale. Per questa parte gli attori si sono piuttosto limitati ad enunciare apoditticamente i propri convincimenti in proposito.

Alla luce di tali rilievi il Collegio, per quanto strettamente di interesse ai fini di causa, ritiene assolutamente non provate nel presente giudizio le deduzioni attoree in tema di falsità delle comunicazioni sociali diffuse da Italease – e, di rimando dalla società convenuta - in tema di *leasing* immobiliare fino al marzo 2009, e comunque non provata un’indebita incidenza delle stesse sulla corretta formazione del prezzo dei *warrant* nel medesimo arco di tempo, in epoca successiva alla approvazione del precedente bilancio 2006.

Alla luce dei rilievi che precedono, la domanda di attori e intervenuti deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo all’attività svolta.

Non sembrano invece sussistenti i presupposti della colpa grave ex art. 96 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. respinge le domande dell’attore e degli intervenuti;
2. condanna altresì la parte attrice e le parti intervenute in solido a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 12.000,00 per compenso d’avvocato, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.

Milano, 23 gennaio 2014.

Il Presidente estensore
- Marianna Galioto -

pagina 12 di 12

Firmato Da: MARIANNA GALIOTO Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA Serial#: 338722